

c. n. 51108/10 r.g p.m.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione del giudice per le indagini preliminari

Il Giudice Dott. Marco Mancinetti, visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di:

- 1) Cecchi Roberto nato a Firenze il 5-5-1949,
- 2) Federica Galloni, nata a Roma il 12.1.1957, ivi residente in via Lucilio n. 26, Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;
- 3) Ciarrocca Giovanni, nato a Roma il 9-7-1956;


indagati

per il reato di cui agli artt. 110- 323 c.p.,

perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di Direttore generale del Mibac, Direttore Regionale per il Lazio del MIBAC e legale della parte ricorrente annullando, il primo, il vincolo d'interesse culturale (su richiesta dell'avv.to Ciarrocca in ottemperanza a sentenza del Tar, che aveva annullato a sua volta, il diniego del Mibac per violazione dell'art.10.bis L. 241/90), con provvedimento dell' 1-10-09 in violazione dell'art. 97 della C.- dell' art.17 dpr 91 del 2009 -dell'art.17 del dpr 233/2007-dell'art.7 del dpr 1199/2007-circolare 6325 del 4-4-2008 dell'ufficio legislativo del Mibac; omettendo la seconda di promuovere la procedura di apposizione del vincolo sulla Commode Antoine -Robert Gaudreaus del 1744 Luigi XV -in lacca giapponese Vernis De Paris - con finiture in bronzo dorato di Jacques Caffieri, a seguito di diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione da parte dell'ufficio esportazione di Roma, con nota 210/13 del 4-2-10 comunicata all'istante (Fondazione Edmond J Safer Philantropic) e al Mibac, in violazione dell'art. 68 comma 6 DL 42/2004(che impone all'amministrazione di apporre il vincolo) e dell'art. 17 DPR 233/07 (che individua nel direttore regionale l'organo competente) così abusando del loro ufficio, intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio anche patrimoniale all'istante causando un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale nazionale.

Roma, dal 1 ottobre 2009 ad oggi

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



Vista la richiesta del Pubblico Ministero di sequestro preventivo avente ad oggetto la 'Commode' Antoine - Robert Gaudreaus del 1744 - Luigi XV - in lacca giapponese Vernis de Paris - con finiture in bronzo dorato di Jacques Caffieri - dimensioni cm. 85 x 132 x 73, osserva quanto segue.

La richiesta di sequestro preventivo ha ad oggetto un mobile di straordinaria rilevanza culturale e storica e di elevato valore economico, realizzato da Antoine Robert GAUDREAUS nel 1744, ebanista di Re Luigi XV, per gli appartamenti privati del Castello di Choisy. La Commode, dispersa a seguito della rivoluzione francese, riappare nella collezione Finney ed entra in Italia, proveniente da Alessandria d'Egitto, negli anni 70 del secolo scorso. Alla morte della proprietaria, passa alla Fondazione Finney, che la mette in vendita all'asta Semenzato - Venezia - 1987, unitamente ad un'altra Commode. Il 21.05.1984, la fondazione Finney chiede all'Ufficio esportazione di Roma l'attestato di libera circolazione di entrambe le "Commode", con esito negativo.

Veniva quindi avviato il conseguente procedimento d'imposizione del vincolo, che si concludeva positivamente con l'emissione del D.M. 7.1.1986. (all. 22, informativa n. 65/5 del 27-1-2010). Nel 1987 la fondazione Edmond J. Safra Philantropic acquistava la "Commode

Antoine Luigi XV", all'asta Semenzato.

Con istanza depositata in data 10.01.2007, la Fondazione proprietaria richiedeva la revisione di detto vincolo.

Detta istanza veniva respinta con d.m. 30.03.07.

Avverso il diniego la fondazione proprietaria proponeva ricorso innanzi al Tar Lazio che, con sentenza in data 23.05.08, accoglieva il ricorso per l'annullamento del decreto del Ministero per i Beni Culturali - prot. n. 20149 del 30.03.2007, di diniego all'istanza di revisione del vincolo ex lege 1089/1939, imposto con D.M. 7.1.1986 sulla Commode Antoine, per l'omessa notifica del preavviso di diniego, ai sensi dell'art.10 bis L.241/90 (All. 24 informativa n. 65/5 del 27-1-2010).

Come si desume dalla motivazione della sentenza, in atti, il Tar annullava il d.m. impugnato esclusivamente per ragioni di natura procedurale, come si desume dalla motivazione della sentenza, in atti, perché l'iter attraverso cui si era pervenuti al diniego medesimo era stato viziato dall'inosservanza della garanzia del contraddittorio di cui all'art. 10 bis legge 241/90, in particolare per omessa comunicazione all'istante dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di revisione del vincolo da parte dell'amministrazione.

Nella motivazione della sentenza, il Tar aveva cura di precisare, altresì, che non aveva fondamento l'ulteriore istanza della ricorrente, secondo la quale le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo dovevano ritenersi estese alla possibilità per l'istante di audizione personale davanti all'apposita commissione ministeriale.



L'amministrazione, quindi, era tenuta a rinnovare il procedimento in contestazione, impregiudicato evidentemente il suo esito.

In tal senso era stato anche il parere dell'Avvocatura dello Stato, pervenuto alla Direzione generale per il Patrimonio storico, artistico ed antropologico del Ministero per i beni e le attività culturali in data 17 ottobre 2010 (cfr. all. 32 dell'all. 5 informativa 25.03.10).

Riavviato l'iter procedimentale, con nota 4.11.08 il Soprintendente per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma Claudio Strinati in data 4 novembre 2008 esprimeva il parere che il vincolo dovesse essere mantenuto (cfr. all. 28 dell'allegato 5 citato).

Nella seduta del 24.03.09 il Comitato Tecnico Scientifico presso la Direzione Generale, organo consultivo della stessa, disponeva di rimandare la decisione per operare un più attento esame della documentazione.

Il 23 aprile 2009, il predetto Comitato, presieduto da Dalai Emiliana Marialuisa si determinava nel senso di ritenere che fosse "accettabile" l'istanza di revisione del procedimento di dichiarazione sull'opera in oggetto (all. 8 informativa 25.03.10).

In ordine a queste due sedute, emergeva una evidente anomalia documentale, che come si vedrà si interseca con le ulteriori anomalie evidenziate dalle risultanze delle intercettazioni di altro procedimento acquisito in atti.


Da una mail acquisita agli atti, del 25-3-09 (sub.6 All. 5 info. 65/5-1 del 25-3-2010) trasmessa dalla segretaria del Comitato, Marica Mercalli a Norma Talini, membro della segreteria del Comitato, si evince che la decisione presa ab origine era negativa, cioè ostativa all'annullamento. Tale iniziale determinazione, trovava ulteriore riscontro documentale nell'ordine del giorno della seduta del 23 aprile 2009 del Comitato Tecnico Scientifico da cui emergeva che il Comitato, nella precedente riunione del 24.03.09, si era inizialmente determinato per il parere negativo, come risulta dall'ampia motivazione già redatta (cfr. allegato n. 8 dell'allegato 5 informativa 25.03.10).

All'esito tuttavia della seduta del 23-4-09, come detto, veniva emesso un parere favorevole all'annullamento del vincolo, seppure con la ambigua formula di cui sopra.

Fatto è che il 6 luglio 2009 l'indagato Cecchi Roberto, nella sua qualità di Direttore generale, richiedeva un ulteriore parere all'ufficio legislativo del Ministero.

Detto parere veniva emesso in data 14 luglio 2009, con nota n. 14926, a firma del capo dell'ufficio Mario Torsello. In esso, pur astrattamente ipotizzandosi anche la possibilità di accoglimento della domanda originaria della Fondazione, si propendeva nettamente a ritenere che dovesse essere adottato un nuovo provvedimento di rigetto, con l'indicazione di una ampissima e stringente motivazione (cfr. allegato 9 dell'allegato 5 informativa 25.03.10).





Tanto pregnanti erano apparsi gli argomenti specificati nel parere dell'ufficio legislativo, che in data 18.09.09 il segretario generale del Ministero aveva provveduto a diramare la nota dell'ufficio legislativo a tutti i direttori regionali per i beni culturali.

In data 1 ottobre 2009, tuttavia, il Direttore Generale Cecchi, rifacendosi integralmente al parere del Comitato tecnico scientifico del 23.04.09 suindicato, in accoglimento della richiesta della Fondazione, annullava il d.m. 7.01.86 con cui era stato imposto il vincolo sulla *Commode*'.

Il 2 novembre 2009 la Fondazione richiedeva all'Ufficio Esportazione di Roma il rilascio dell'attestato di libera circolazione della *'Commode*'.

Nella stessa data, la Commissione (composta da Lucia Calzona, Anna Maria Pedrocchi e Paola Coccia) prima esprimeva parere favorevole, poi nello stesso giorno, con altro verbale, decideva di sospendere il giudizio "*per approfondimento di studio e ricerche bibliografiche*".

In data 11 dicembre 2009, alla scadenza dei 40 giorni previsti dalla legge, in assenza del parere della predetta Commissione, il Direttore dell'Ufficio Esportazione oggetti d'arte di Roma dott.ssa Sandra Gatti, avviava, mediante preavviso diretto alla Fondazione istante, la procedura di diniego dell'attestato di libera circolazione per la *'Commode*'.


Quello stesso giorno, la Commissione, con nota a firma delle tre componenti, chiedeva una proroga del termine per esprimere il richiesto parere, peraltro non prevista dalla legge.

In data 21.12.09 perveniva all'Ufficio esportazione della dott.ssa Gatti una nota a firma delle componenti Calzona e Pedrocchi, con la quale, assai singolarmente, sulla base di una rivalutazione del tutto apodittica della *'Commode*', il cui valore veniva stimato in euro 1,5 milioni, anziché in quello dichiarato di euro 15 milioni, cifra la cui indicazione da parte degli istanti veniva ritenuta un mero *'refuso*', si esprimeva parere favorevole al rilascio dell'attestato di libera circolazione.

Con nota pervenuta il 7.01.10 la terza componente del Comitato Paola Coccia, faceva pervenire il suo parere, contrario al rilascio dell'attestato, parere tuttavia che la stessa, inopinatamente, con nota del 3.02.10, ribaltava, esprimendosi anch'essa in termini favorevoli al rilascio dell'attestato.

In data 4.02.10, con nota 211/13, la dott.ssa Gatti emetteva provvedimento di diniego, trasmettendolo nella stessa data al Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, dott.ssa Federica Galloni, per l'adozione del relativo provvedimento di vincolo, allegando schema del decreto dichiarativo dell'interesse culturale della *'Commode*'.

Va sottolineato per quel che qui rileva che tale prassi è pienamente aderente al modello legale, quale previsto in materia dall'art. 68 comma 6 del d.lgs 22.01.04, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e conforme alla interpretazione offerta dall'ufficio



legislativo del Ministero con nota del 4.04.08 (cfr. tale nota in allegato al verbale di s.i.t di Vodrete Rossella in data 7 luglio 2010).

La Galloni, tuttavia, senza adottare neanche un provvedimento negativo, e senza offrire alcuna motivazione, ometteva di dare corso alla procedura per la dichiarazione del vincolo, che avrebbe dovuto seguire il provvedimento di diniego alla libera circolazione del 4.02.10.

Dalle dichiarazioni di Gatti Sandra, di recente acquisite (cfr. verbale s.i.t. 11.12.10) risulta che la Galloni, tuttora, non ha assunto alcun provvedimento.

Allo stato, la 'Commode' si dovrebbe trovare presso la ditta di spedizione Itaca srl ove la fondazione proprietaria l'aveva depositata in vista dell'eventuale trasferimento all'estero.

Agli atti delle indagini sono stati acquisiti inoltre le risultanze delle attività di intercettazione telefonica svolta in altro procedimento (37700/06 r.g.), dal cui complesso emerge che la a margine della descritta procedura relativa alla rimozione del vincolo sulla 'Commode' sono avvenuti anomali contatti e commistioni fra soggetti privati interessati e pubblici funzionari.


In particolare, significativa è una conversazione intercettata tra l'avv.to Ciarrocca, legale della fondazione istante, e tale Jonathan Mennel del 27.10.08 (n. 334 Rit 3728/08) : "*una dott.ssa dell'Ufficio vincoli Egidia Coda vuole vincolare nuovamente la Commode*";

.Jonathan risponde "*sei protetto sì*"

Ciarrocca dice di aver rimproverato a Claudio Strinati di non aver avuto la personalità per dire no alla Coda e per questo chiederà un incontro al Dir. Gen. Cecchi e a Strinati Claudio. continua dicendo al suo interlocutore "*...è una cosa .sai si apre un varco enorme quello là .perché un varco enorme*" La telefonata precede il periodo nel quale il Comitato Tecnico scientifico su sollecitazione del direttore generale deve esprimere il parere sulla riapposizione o meno del vincolo: con singolare coincidenza, detto comitato dapprima è orientato in senso negativo, come si evince dall' ordine del giorno acquisito (sub All. 6-8 dell'all.5 Info. 65/5-1 del 25-3-2010), poi sospende il giudizio quindi esprime parere favorevole, nella seduta successiva.

Nella conversazione (n. 317 stesso Rit) del 24-10-2008 Ciarrocca chiede a tale Mario Tavella di interloquire con il Dir. Gen. dicendo testualmente: "*con un curriculum che in qualche maniera mi creerò cercherò di andare a parlare con Cecchi appena avrò il documento ufficiale inviato alla Vodret*" nella quale si evidenzia una particolare conoscenza tra il Ciarrocca e il soprintendente Rossella Vodret.

Nella conversazione n. 456 del 7-11-2008 la segretaria del Dott. Cecchi chiede di parlare con l'avv.to Ciarrocca, che, non essendo in sede, provvederà a contattare sul telefono cellulare.



Molto rilevante è la conversazione di cui alla telefonata n. 740 del 27-11-2008 tra il Ciarrocca e il Gonzales (che è l'esperto che redigerà il parere allegato alla richiesta di annullamento del vincolo), in cui quest'ultimo sottolinea, diversamente da quanto sostenuto nel parere in cui parla di realizzazione seriale di quel tipo di mobilio, che la 'Commode' è più importante di quanto pensava in quanto è uno dei tre oggetti personali certamente appartenuti a Luigi XV e che gli altri due si trovavano presso la Wallace Collection di Londra ed erano 'inamovibili'.

Il Gonzales, sottolineando che nulla di simile è custodito nei musei più importanti al mondo, invita il Carroccia a rendersi conto della rilevanza della Commode (*"Al Louvre non c'è niente così; al Metropolitan non c'è niente così; al Mittag non c'è niente così in nessun museo tedesco c'è niente così", capito? Allora faccia i suoi conti..."*):

Estremamente significativa delle anomalie del procedimento amministrativo e dell'enorme interesse sottostante è la conversazione del 5.12.08 n. 874, fra il Ciarrocca e tale Novak in cui, esprimendosi in lingua inglese, il primo dice all'interlocutore che il direttore Cecchi organizzerà una riunione e poi gli chiede di provare a chiedere se il Louvre è interessato a comprare la Commode, perché potrebbe favorire la causa.

Nella telefonata 916 del 10-12-2008 Ciarrocca parla con tale Marcos che gli chiede perché non chiama Mario D'Urso ma Ciarrocca risponde che è meglio non fare troppa "pressione" e che ha chiesto al direttore Cecchi di fare un' altra riunione con tutte le persone coinvolte

Nella mail 1303 del 29-10-08 inviata da tale Matteo all' avv.to Ciarrocca si legge quanto segue: " Cecchi non mi ha mandato il promemoria inviato al ministro all'inizio di Agosto (quello che aveva promesso di rivedere con noi). La Micarelli mi ha detto che sarebbe stato formalmente più corretto" .

Nella mail 1706 del 20-11-08 trasmessa dal Ciarrocca a certo Alessandro si riferiscono le difficoltà del Palacios a contrastare le argomentazioni scientifiche della dott.ssa Egidia Coda (resp. Uff. vincoli):" *Sulla relazione Palacios ti confermo dopo altra telefonata che nulla può dire in opposizione alle note della Coda. Può invece riprendere la relazione della Vodret e riadattarla a nostro uso e consumo*".

Tali contatti ricevono conferma e riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte.

Dalle sit. Di Bertelli Carlo (membro del Comitato tecnico Scientifico) dell'1.7.10 risulta che alle sedute del 24.3.09 e del 23.4.09 del Comitato, ha partecipato il direttore generale Cecchi, nonché su invito di questo, lo stesso avvocato Ciarrocca .

Tale circostanza viene confermata da un altro membro del Comitato, la dott.ssa Caterina Bon di Valsassina.

Ancora più significative sono le dichiarazioni della segretaria del comitato, dott.ssa Mercalli, la quale assunta a s.i.t i. 6.07.10, risponde a specifica domanda che " no, gli avvocati di parte non sono stati mai ascoltati alle sedute del Comitato come risulta dai verbali agli atti".



Invece, nella specie l'avv.to Ciarrocca era lì presente, sebbene nei verbali della seduta non sia stata fatta alcuna menzione della sua presenza.

In buona sostanza, sia sulla base di elementi documentali, che sulla base di testimonianze acquisite, emerge con chiarezza che la riunione e la delibera del 23.04.09, favorevole alla fondazione istante, è stata accompagnata da una serie di contatti e anomalie, fra le quali su tutte la presenza e partecipazione alla riunione dell'avvocato Ciarrocca, ciò al di fuori di ogni prassi precedente.

Sulla base delle esposte risultanze, il Pubblico Ministero ha ipotizzato il reato di abuso d'ufficio, asseritamente realizzato mediante l'emissione dell'atto 1.10.09 di annullamento del vincolo emesso da parte del Cecchi; nonché attraverso la condotta omissiva del direttore generale Galloni, che non procedeva ad attivare il procedimento per la dichiarazione del vincolo, sulla base del provvedimento di diniego alla libera circolazione del 4.02.10.

Tanto premesso, relativamente all'atto del 1.10.09, allo stato si evidenzia che non vi sono elementi sufficienti per ravvisare la sussistenza del reato, così come contestato dal Pubblico Ministero.

In particolare, dagli elementi raccolti emerge che il vizio da cui sarebbe affetto l'atto amministrativo in questione attiene comunque all'esercizio della discrezionalità amministrativa, seppure di tipo tecnico, per aver fatto il Direttore generale errata applicazione dei criteri che governano la materia, dettati con le circolari nn. 2718 del 13.05.74, confermata dalla circolare 17.07.98 n. 4261.

Detto vizio, a parere di questo giudice, non determina alcuna violazione di legge o di regolamento, ma costituisce semmai un vizio di eccesso di potere che solo il tribunale amministrativo può sindacare e che, comunque, esula dall'ambito applicativo della norma penale di cui all'art. 323 c.p.

D'altro canto, si evidenzia che le norme di legge citate nell'imputazione, asseritamente violate dall'atto amministrativo in questione, non appaiono conferenti.

L'art. 17 dpr 203/2007, quale modificato e sostituito dall'art. 17 dpr 91/2009 (Gazzetta Ufficiale 17.07.09, suppl. ord. 118/L) riguarda le competenze demandate alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, non quelle della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, organo centrale del Ministero.

Peraltro, in punto competenza, non vi è dubbio che il Direttore Generale fosse formalmente competente all'adozione del provvedimento in questione, come si legge chiaramente nello stesso parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero, parere come visto disatteso poi nel merito (cfr. pag. 13 del parere 14 luglio 2009).

Anche il riferimento nell'imputazione al dpr 1199/07 appare non pertinente: in realtà, il riferimento pare doversi intendere al dpr 119/77 (Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti in materia di



ricorsi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1972, n. 13) che disciplina il ricorso in via amministrativa.

L'art. 7 richiamato, in particolare, concerne l'istituto del 'Ricorso in opposizione' e il suo richiamo nella materia 'de qua' non appare rilevante (*"Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato. Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto"*).

Anche il riferimento alla 'circolare' n. 6325 del 4.04.2008 non è calzante: anche prescindendo dal rilievo che la violazione di una disposizione di fonte diversa da quella di legge o regolamentare non può dar luogo alla contestazione del reato di cui all'art. 323 c.p., è utile ricordare che detta circolare è in realtà una nota esplicativa, sopra richiamata, dell'Ufficio legislativo del Ministero con la quale viene fornita una interpretazione delle norme che regolano il diverso procedimento amministrativo che prende origine dal diniego dell'attestato di libera circolazione del bene in vista della dichiarazione di interesse culturale (art. 68 commi 3 e 6 d.lgs. 42/2004).


Infine, si deve evidenziare che, sempre con riferimento all'atto del 1.10.09, il Tar del Lazio con ordinanza in data 16-12-09, dep. 17.12.099 - provvedendo sulla richiesta di sospensiva dell'efficacia dell'atto in questione, avanzata dall'associazione Italia Nostra - ha respinto la domanda, in pratica fornendo già una prima delibazione sull'assenza del fumus di illegittimità dell'atto in questione.

Non sfugge a questo giudice che, evidentemente, la pronuncia in oggetto del Tribunale amministrativo, di tipo interinale, non ha in questa sede alcuna efficacia vincolante. E tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza, emerge che anche il Tribunale amministrativo, pur nella sommarietà della cognizione propria del tipo di provvedimento adottato, ha evidenziato che i vizi da cui l'atto sarebbe affetto integrerebbero semmai una ipotesi di eccesso di potere; e che il parere dell'Ufficio legislativo, non è suscettibile di compromettere il potere di valutazione della pubblica amministrazione, e cioè nella specie del Direttore Generale.

Ne' infine il parametro normativo a cui ancorare il reato di abuso di ufficio per la parte relativa alla condotta del Cecchi può rinvenirsi direttamente nella violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost., pur richiamato nell'imputazione, in quanto detti principi hanno natura programmatica e non immediatamente precettiva (Cass. Sez. 6, 18.02.09 n. 13097; Id., 8.05.03 n. 35108).

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per la condotta omissiva tenuta dalla Galloni, in relazione alla quale si configura il 'fumus' del reato di cui all'art. 323 c.p., per violazione dell'art. 68 comma 6 del d.lgs 22.01.04, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).





Secondo la pacifica interpretazione di cui alla circolare amministrativa 6294 del 18.02.00 e alla nota dell'ufficio legislativo del Ministero del 4.04.08 (cfr. tale nota in allegato al verbale di s.i.t di Vodrete Rossella in data 7 luglio 2010), detta disposizione imponeva che il direttore regionale, dopo il diniego del 4.02.10 alla libera circolazione, desse corso alla procedura per la dichiarazione del vincolo sul bene medesimo.

Il direttore regionale, tuttavia, senza adottare neanche un provvedimento negativo, e senza offrire alcuna motivazione, ometteva di dare corso alla procedura per la dichiarazione del vincolo.

E dalle dichiarazioni di Gatti Sandra, di recente acquisite (cfr. verbale s.i.t. 11.12.10) risulta che la Galloni, tuttora, non ha assunto alcun provvedimento.

Si è all'evidenza di fronte ad un comportamento immotivatamente omissivo rispetto ad un atto dovuto che - tenuto conto delle complessive circostanze 'esterne' che hanno accompagnato la procedura amministrativa in questione e avuto riguardo alla delicatezza e al rilievo culturale e patrimoniale del bene - appare integrare la provvista indiziaria necessaria e sufficiente a configurare il 'fumus' del delitto di cui all'art. 323 c.p..

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che il delitto di abuso d'ufficio può essere realizzato anche mediante una condotta meramente omissiva (Cass. sez. 6; 22.01.10, n. 10009; Id., 24.02.03 n. 18360).

In ordine al periculum in mora, si evidenzia che allo stato, per il descritto contegno omissivo della direzione regionale, il prescritto vincolo sulla 'Commode' non è stato emesso. E in carenza di un decreto di dichiarazione di interesse culturale, è evidente che la libera disponibilità del bene potrebbe consentirne l'esportazione all'estero e la sua definitiva perdita al patrimonio nazionale, come è appunto nelle intenzioni della fondazione proprietaria (cfr. risultanze delle intercettazioni).

Allo stato, proprio il 'vulnus' che sulla liceità della procedura amministrativa è emerso, impone al procedimento penale di farsi carico dell'esigenza di cautela connessa alla necessità di preservare il bene al patrimonio culturale nazionale e all'azione di tutela del MIBAC.

Sul punto, si richiamano anche le risultanze del procedimento n. 37700/06, da cui emerge che proprio uno dei soci della Itaca srl, società di trasporto presso cui la 'Commode' è depositata, è riuscito in passato dietro compenso, a ottenere in modo fraudolento attestati di libera circolazione di opere d'arte.

Considerato altresì che l'8 aprile 2010, i legali della Edmond J.Safra Philantropic Foundation hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso il diniego dell'attestato di libera circolazione della Commode, vi è il pericolo che nelle more del giudizio amministrativo, stante l'attuale assenza di vincolo (annullato dal D.G. Cecchi), la Commode possa essere esportata (perché il bene potrebbe essere presentato ad altro

Ufficio Esportazione) rendendone così più difficile il successivo recupero, come ad esempio si è già verificato per un dipinto su tavola raffigurante 'Madonna con Bambino' di ambito giottesco, esportato a seguito di favorevole sentenza di primo grado del Tar, poi annullata in Consiglio di Stato, non ancora rintracciato all'estero al fine del suo rimpatrio.

p.q.m.

visto l'art. 321 c.p.p.,

dispone il sequestro preventivo della 'Commode' in oggetto di proprietà Edmond J. Safran Philanthropic Foundation, con sede in Vaduz (Lichtenstein) -Heiligkreuz 6, legalmente rappresentata dai membri del Consiglio di Amministrazione Marcos EZRA e Marc BNNANT, ed attualmente custodita in Roma via Acuto nr. 53 presso il deposito della ditta di spedizione ITACA s.r.l. con sede legale in Roma via Lungotevere Flaminio nr.24 e, comunque, ovunque la stessa si trovi.

Dispone la restituzione degli atti all'ufficio del P.M. per quanto di competenza.

Roma, 8 febbraio 2011

IL GIUDICE
Dott. Marco Mancinetti

Deposita in Cancelleria
Roma, il 8 FEB. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi Carozza

E' copia conforme all'originale

Roma, il 08/02/2011

IL CANCELLIERE B3
Dott. Roberta